

News – 22/04/2022

ANAC – chiarimenti concernenti la redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Con la delibera n.183/2022, l'ANAC è intervenuta in materia di semplificazione delle procedure di aggiudicazione delle gare, modificando le modalità di redazione delle relazioni uniche ex art. 99 e 139 del Codice dei Contratti Pubblici.

Muovendosi nell'ottica della semplificazione e di una spinta alla digitalizzazione delle procedure, ANAC ha disposto con la **delibera n. 183 del 5 aprile 2022** (in allegato) delle indicazioni aggiornate per la redazione delle relazioni sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Con tale delibera, ANAC punta in sostanza a far confluire le informazioni richieste dagli articoli 99 e 139 del Codice degli Appalti (*"Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti"*) all'interno dell'Avviso di aggiudicazione. Tali citati articoli contengono le modalità di redazione delle relazioni uniche di aggiudicazione, onere posto dal legislatore a carico delle stazioni appaltanti, relazioni di particolare rilievo pratico, dato che costituiscono condizione abilitante all'accesso dei fondi comunitari.

In particolare, le disposizioni normative in oggetto impongono di redigere una relazione contenente una vasta serie di informazioni. Ad esempio, tra le tante: i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse, il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale, oltre che eventuali conflitti di interesse individuati e misure adottate. Appunto, con la delibera 183 in esame, **ANAC mira a far confluire le dettagliate informazioni richieste dagli articoli 99 e 139 del Codice degli Appalti direttamente all'interno dell'Avviso di aggiudicazione.**

Al fine di verificare l'adempimento degli obblighi, l'Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati, inserendo un nuovo campo nella sezione *"oggetto dell'appalto"* della scheda di aggiudicazione. In particolare, in termini operativi, con riferimento ai settori ordinari interessati dall'obbligo di redazione, nella compilazione della apposita sezione *"oggetto dell'appalto"* della scheda di aggiudicazione, le stazioni appaltanti dovranno procedere a selezionare la casella "sì", qualora sia stata redatta la relazione unica oppure laddove l'avviso relativo agli appalti aggiudicati ex articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, del Codice (c.d. avviso di post informazione) contenga le informazioni richieste dalla relazione unica.

Leggermente diverso è il procedimento in materia di appalti nei settori speciali in cui la suddetta casella "sì" dovrà essere spuntata da parte degli enti aggiudicatori qualora sia stata redatta la relazione unica oppure sia stato stilato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto ex articolo 129 o articolo 140, comma 3, del Codice, contenente le informazioni ulteriori richieste dalla relazione unica.

E' opportuno evidenziare inoltre che la delibera in esame spinge espressamente le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici a non procedere con la trasmissione cartacea di tali relazioni.

Infine, l'Autorità ha precisato che non metterà a disposizione né pubblicherà alcun modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione.

Per maggiori informazioni e assistenza contattare i seguenti indirizzi:

massimiliano.bondanini@un-industria.it

matteo.orlandi@un-industria.it

Allegati

» [Delibera ANAC n.183/2022](#)